



IN QUESTO NUMERO

- Abolizione IMU ed istituzione della Service Tax Soppressione IMU cdm 28 agosto
- Multe ridotte del 30% ecco chi ne può beneficiare ed in quali casi.
- Ulteriore spostamento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato ora al 30 novembre 2013.
- Conversione in Legge del D.L. "lavoro " - le novità per gli Enti Locali.
- Pubblicato in G.U. il decreto legge di razionalizzazione della P.A.
-
-

Abolizione IMU ed istituzione della Service Tax Soppressione IMU cdm 28 agosto

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2013 il Governo ha approvato un decreto che abolisce dal 2013 la tassa municipale sugli immobili (relativamente alla prima casa, ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali).

A partire dal 2014 l'IMU sarà sostituita dalla nuova imposta "Service Tax".

Si tratta di una nuova imposta sui servizi comunali che andrà a sostituire la Tares riscossa dai Comuni e sarà costituita da due componenti:

- La prima componente (Tari) relativa alla gestione dei rifiuti urbani sarà dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, le aliquote, commisurate alla superficie degli immobili, saranno parametrare dal Comune nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga" e in misura tale da garantire la copertura integrale del servizio.
- La seconda componente (Tasi) relativa alla copertura dei servizi indivisibili, sarà a carico di chi occupa fabbricati (sia proprietario che occupante) e avrà come base imponibile o la superficie o la rendita catastale.

Per entrambe le componenti le aliquote saranno decise in autonomia e con la massima flessibilità dai Comuni ma all'interno di limiti massimi che saranno definiti a livello nazionale al fine di evitare di accrescere il carico sui contribuenti.

Multe ridotte del 30% ecco chi ne può beneficiare ed in quali casi.

Con la pubblicazione nel supplemento ordinario n. 63/L della Gazzetta Ufficiale del 20.08.2013, n. 194, della legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, sono entrate in vigore le norme che introducono la possibilità di ridurre del 30% le sanzioni amministrative le violazioni del Codice della Strada se il pagamento della sanzione è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale per le violazioni.

La riduzione del 30% è applicata alla maggior parte delle violazioni previste dal Codice della Strada, anche a quelle elencate all'art.195, comma 2-bis C.d.S., le cui sanzioni pecuniarie in misura ridotta sono aumentate di un terzo se l'infrazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

La riduzione è invece esclusa nei

seguenti casi:

- violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta
- violazioni di natura penale (es. guida in stato di ebbrezza)
- violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (non è compresa la confisca, eventuale, prevista dall'art. 193, c.4, C.d.S. mancanza di assicurazione)
- violazioni per cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Sul verbale dovrà essere chiaramente indicato se il pagamento in forma ridotta è ammesso e l'importo che dovrà essere versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Sul sito della Polizia di Stato <http://www.poliziadistato.it/articolo/29936/> è disponibile un approfondimento sulla normativa che introduce nuove modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie per violazioni al codice della strada.

Sul sito del ministero dell'interno sono invece disponibili le circolari del 12 e del 20 agosto, quest'ultima destinata in particolar modo alla Polizia Locale .

Il documento contiene anche una tabella riepilogativa degli importi delle sanzioni.

Ulteriore spostamento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato ora al 30 novembre 2013

Nel decreto del 28 agosto che abolisce l'IMU, il Governo ha introdotto anche l'ulteriore spostamento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione del 2013 .

La nuova scadenza è fissata al 30 novembre.

La fissazione del nuovo termine al 30 novembre fa sì che i comuni che non hanno ancora approvato il bilancio non saranno tenuti ad effettuare le delibere di salvaguardia degli equilibri (30 settembre) e di assestamento (30 novembre).

Di seguito il testo dell'art. 10 del decreto del 28 agosto (testo non ufficiale)

Art. 10 (Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali)

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è

ulteriormente differito al 30 novembre 2013.

2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.

Conversione in Legge del D.L. "lavoro" - le novità per gli Enti Locali.

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il 22 agosto della Legge 99/2013 si è concluso l'iter di conversione del D.L. 76/2013 c.d. "decreto lavoro" che reca alcune importanti novità per i Comuni.

In particolare si segnalano le seguenti:

- art. 9 comma 12: Ulteriori disposizioni in materia di occupazione

Si prevede l'esclusione dai limiti di spesa per le assunzioni a tempo determinato delle spese sostenute per Lavoro occasionale di tipo accessorio in attività sociali .

Il comma 12 infatti dispone che all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito

in legge con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «settore sociale» sono inserite le seguenti: «nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

- art. 11 comma 1: rinvio dell'incremento dell'IVA dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013
- art. 11 comma 8 : deroghe in materia di ripristino, riparazione e ricostruzione di immobili colpiti da eventi sismici .

All'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 viene aggiunto il comma 5 ter che prevede che per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 i soggetti attuatori, in deroga all'articolo 91, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono affidare gli incarichi di servizi tecnici, per quanto attiene a progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione dei lavori, di importo compreso tra euro 100.000 e la soglia comunitaria per gli appalti di servizi, fermo restando l'obbligo di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del medesimo codice, fra almeno dieci concorrenti scelti da un elenco di professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi.

- art. 11 commi 18-20: IRPEF ed IRES

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' fissata al 100 per cento mentre quella dell'imposta sul reddito delle societa' e' aumentata dal 100 al 101 per cento

- art. 11bis comma 1 e comma 2: Limite di indebitamento degli enti locali -Fondo svalutazione crediti:

1. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014».
2. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui e' stata concessa l'anticipazione stessa, e' pari almeno al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «relativo ai cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui e' stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore

dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' pari almeno al 30 per cento.

Publicato in G.U. il decreto legge di razionalizzazione della P.A.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Tra le norme di interesse per gli Enti locali segnaliamo:

- misure di contenimento della spesa per auto blu e consulenze:

viene prolungato fino 31 dicembre 2015 il divieto per le amministrazioni pubbliche di acquistare autovetture e stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Inoltre a decorrere dall'anno 2014 sarà vietato effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento del limite previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, qualora non abbiano provveduto ad effettuare la comunicazione relativa alle autovetture in dotazione al dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (prevista dal

Dpcm dell'agosto 2011).

- Misure di contenimento per consulenze:

Per il 2014 la spesa annua per studi ed incarichi non può essere superiore al 90 cento del limite di spesa per l'anno 2013. L'affidamento degli incarichi in esame in violazione delle disposizioni indicate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

- Contrasto al fenomeno del precariato e concorsi riservati.

Viene rafforzato il principio in base al quale il ricorso al lavoro flessibile nella PA è consentito esclusivamente per rispondere a esigenze temporanee o eccezionali.

E' possibile attivare procedure selettive per assumere, fino al 31 dicembre 2015, attraverso concorso, il personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato che abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione, con esclusione dei periodi maturati presso uffici di diretta collaborazione degli organi di governo;

Sarà prioritaria l'assunzione di tutti i vincitori di concorso e degli idonei appartenenti alle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2008.